

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUGNI, ACQUAVIVA e FABBRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1988

Riforma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sulla disciplina del lavoro sportivo

ONOREVOLI SENATORI. – Le ragioni che inducono a proporre un intervento legislativo di riforma della legge 23 marzo 1981, n. 91, sullo sport professionistico, sono dettate, in primo luogo, dalla necessità di risolvere i numerosi problemi che l'entrata in vigore della legge, la prima emanata in materia, ha prodotto a seguito della sua concreta applicazione.

La legge n. 91, infatti, pur avendo il merito di aver fornito per la prima volta un organico quadro di riferimento a tutto lo sport professionistico, ha nel contempo creato alcune situazioni di particolare difficoltà principalmente nel settore calcistico (indubbiamente il più importante per lo sport del nostro Paese) inducendo un ripensamento su alcune caratteristiche tipiche dell'attività sportiva professionistica.

Tra i problemi che maggiormente hanno attirato l'attenzione dell'opinione pubblica vanno ricordati quelli relativi alla libera circolazione di calciatori professionisti in Europa, in conseguenza delle norme in materia di libertà di circolazione dei lavoratori previste dal Trattato di Roma, e alla crescita abnorme dei «parametri» connessi con l'indennità di preparazione e promozione disciplinata dall'articolo 6 della citata legge n. 91, con la conseguente reintroduzione di forme surrettizie di «vincolo sportivo» (espressamente abrogato dall'articolo 16 vigente) che limitano la libertà degli sportivi di stipulare nuovi contratti di lavoro.

D'altra parte, la concreta applicazione della legge n. 91 ha messo in evidenza alcuni limiti e

contraddizioni, che devono essere rimossi onde consentire una maggiore efficacia dell'intervento legislativo.

Il disegno di legge attuale introduce alcune significative modifiche, in primo luogo, per quanto riguarda la prestazione sportiva dell'atleta, che viene ad essere oggetto, oltre che di una disciplina specifica, anche di quella propria del lavoro autonomo. Le caratteristiche della prestazione sportiva, infatti, - come ha dimostrato d'altronde l'esperienza di questi anni - mal si adattano alle peculiarità previste dagli articoli 2094 e seguenti del codice civile, così come era stato d'altra parte ben evidenziato anche nei lavori preparatori della legge n. 91, la quale soltanto in sede di discussione parlamentare (rovesciando completamente l'impostazione fino ad allora seguita) attribui allo sportivo, con decisione probabilmente affrettata, la qualifica di lavoratore subordinato.

Viene inoltre riformata una parte importante dell'attuale disciplina riguardante la cessazione del rapporto di lavoro sportivo e la stipulazione di nuovi contratti.

Da un lato, infatti, si stabilisce che il passaggio dello sportivo da una società all'altra non comporta l'obbligo di remunerare la società cedente della presunta perdita di valore conseguente alla riduzione di una parte del proprio capitale sociale (lo sportivo appunto), visto che, in conformità a quanto avviene in generale nel mondo produttivo, ciò va ascritto all'area del rischio di impresa e che il sistema attualmente vigente ha sostanzialmente ridotto la libertà del professionista di stipulare nuovi contratti.

Viene perciò abolita l'indennità di preparazione e promozione, che è all'origine dei problemi sopra indicati, venendo essa mantenuta soltanto per quelle società (o associazioni dilettantistiche) che hanno «formato» l'atleta negli anni giovanili fornendogli le basi tecniche ed atletiche per svolgere al meglio la sua attività. Naturalmente la società si potrà garantire con contratti a termine, come già oggi avviene, e, onde garantire le società sportive da interruzioni immotivate del contratto di lavoro che le penalizzerebbero in misura rilevante, viene previsto che lo scioglimento del contratto prima della scadenza del termine

o, in mancanza, con effetto immediato (oltre che nell'ipotesi di mutuo consenso o di scadenza del termine) è possibile soltanto in presenza di una giusta causa di recesso, tale cioè da non consentire la prosecuzione del rapporto.

Passando più in particolare all'esame delle singole norme, l'articolo 1 riproduce il testo integrale della vigente normativa riaffermando in via di principio la libertà di esercizio della attività sportiva in qualunque forma e modalità esercitata.

L'articolo 2, come nella disciplina attuale, mantiene inalterati i caratteri individuanti del professionismo sportivo («continuità», «onerosità», «ambito delle discipline regolamentate dal CONI», «qualificazione delle federazioni sportive nazionali») con la precisazione che la qualifica di «sportivo professionista» spetta non soltanto ai soggetti espressamente indicati nella norma, bensì a chiunque abbia tali caratteristiche.

L'articolo 3 stabilisce al comma 1 che in linea generale (e quindi non con riferimento al solo atleta) tutti i professionisti sportivi sono disciplinati dalle norme della legge e, in via sussidiaria, da quelle sul lavoro autonomo, sempre nel rispetto delle norme dell'ordinamento sportivo. Nel comma 2 si introduce il principio che le prestazioni sportive a carattere parasubordinato (in genere quelle a favore di società sportive negli sport di squadra, ma in ogni caso quelle dotate delle caratteristiche di cui all'articolo 409, numero 3, del codice di procedura civile) sono soggette alla disciplina sostanziale e processuale prevista per tali forme di rapporto di lavoro.

Nell'articolo 4 viene ribadita, al comma 1, la necessità della forma scritta *ad substantiam* per la stipulazione del contratto di lavoro, in conformità dell'accordo tipo predisposto dagli accordi collettivi stipulati triennialmente dalla federazione sportiva e dai rappresentanti degli sportivi, mantenendo inalterato il sistema attuale, che nelle sue caratteristiche essenziali (contratto tipo, accordo collettivo) è proprio anche delle prestazioni di lavoro autonomo. I commi 2, 3 e 4 riproducono integralmente il testo precedente, per quanto riguarda sia l'approvazione del contratto da parte della federazione sportiva, che la sostituzione auto-

matica delle clausole del contratto individuale difformi da quelle dell'accordo collettivo e l'obbligo del rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il comma 5 lascia alle parti individuali la possibilità di introdurre una clausola compromissoria che devolva ad arbitri la soluzione delle eventuali controversie insorte, con piena libertà sulla natura, rituale o irrituale, di arbitrato da utilizzare, il quale, in ogni caso, è soggetto agli articoli 4 e 5 della legge n. 533 del 1973, per i rapporti di lavoro parasubordinato.

Nel comma 6, dopo aver eliminato il riferimento alle clausole di non concorrenza successive alla risoluzione del rapporto (che sono tipiche del lavoro subordinato), viene mantenuto il divieto di clausole limitative della libertà dello sportivo successive alla cessazione del rapporto, sicuramente riferibile anche al lavoro autonomo.

Nei commi 7 e 8 viene riformato l'istituto dell'indennità di fine carriera, eliminando alcune imprecisioni terminologiche (come la qualificazione di indennità di anzianità, che è istituto collegato ad ogni singolo rapporto di lavoro - oltretutto subordinato - e non alla «carriera» nel suo complesso) e il riferimento ai fondi previdenziali aziendali di cui all'articolo 2123 del codice civile (tipici del lavoro subordinato), mantenendo peraltro il sistema attuale di costituzione facoltativa di un fondo autonomo, che gestisca l'indennità, la cui formazione e disciplina sono rimesse alla contrattazione collettiva. Si precisa, in ogni caso, che l'indennità assorbe ogni altro trattamento (legislativo o contrattuale) in qualche modo assimilabile a quello ivi previsto.

L'articolo 5 mantiene inalterata sia la possibilità di apposizione di un termine risolutivo (comma 1) che la cessione del contratto prima della scadenza (comma 2), trattandosi di istituti perfettamente compatibili con il lavoro autonomo, ed elimina soltanto la previsione della successione di contratti a termine tra gli stessi soggetti che - necessaria nell'ambito del lavoro subordinato in deroga dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962 - è del tutto superflua per i rapporti autonomi, che possono essere reiterati senza limiti.

Con il comma 3 si è voluto, inoltre, introdurre una norma «moralizzatrice» per quanto concerne il fenomeno degli «intermediari», attribuendo in tale materia ampi poteri alle federazioni.

Viene quindi introdotto, con l'articolo 6, il recesso per giusta causa con una formulazione conformata sull'articolo 2119 del codice civile (sebbene sia eliminata la locuzione «anche provvisoria» tipica di quest'ultima norma e che, peraltro, presuppone un preavviso qui inesistente) e con la previsione, in caso di mancanza di giusta causa addebitabile alla società, dell'obbligo di pagamento, a carico del recedente, di un'indennità, la cui determinazione è rinviata alla contrattazione collettiva.

L'articolo 7 riconferma al comma 1 il diritto di prelazione oggi esistente a favore delle società o associazioni sportive che hanno «formato» l'atleta, mantenendo soltanto per queste il diritto all'indennità di preparazione e promozione tuttora previsto in via generalizzata (comma 2). Viene specificato che sia il diritto di prelazione che l'indennità sono dovuti anche a soggetti non costituiti in forma societaria.

L'articolo 8 ha mantenuto inalterata la precedente normativa in materia di tutela sanitaria, adeguandola unicamente alle nuove caratteristiche della prestazione sportiva sia per quanto riguarda gli oneri connessi all'istituzione ed all'aggiornamento della scheda sanitaria (comma 5) che per la sua concreta creazione, modificazione e custodia (comma 4).

L'articolo 9 lascia immutata la disciplina relativa alla assicurazione contro i rischi professionali.

L'articolo 10, relativo al trattamento pensionistico, conferma l'estensione agli sportivi professionisti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio (comma 1), generalizzando il sistema (attualmente previsto per i soli lavoratori autonomi) per l'individuazione convenzionale del compenso mensile ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni (comma 2) e prevedendo, in conformità alle caratteristiche non subordinate delle prestazioni, il totale accollo dei contribu-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti a carico degli assicurati (comma 3). I commi da 4 a 7 riproducono integralmente la disciplina esistente.

All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono stati aggiunti (articolo 11) tre commi, dei quali il primo, partendo dal presupposto che la costituzione delle società sportive in società per azioni o in società a responsabilità limitata è tipica di alcuni settori sportivi (ad esempio, basket e calcio) e mal si adegua alle realtà organizzative proprie di altri sport (ad esempio il tennis, strutturato in circoli aventi natura di «associazioni non riconosciute»), attribuisce alle federazioni il potere di consentire la stipula di contratti con atleti professionisti anche ad altri soggetti, sia individuali che collettivi.

In tal caso le successive disposizioni in materia di società e federazioni sportive nazionali saranno applicabili soltanto se compatibili con la struttura organizzativa posseduta (terzo comma aggiunto).

Gli articoli da 11 a 18 della legge n. 91, rimangono in vigore nella loro formulazione

attuale. Per quanto riguarda le disposizioni di carattere tributario è stata più volte sollecitata una riforma che preveda per gli sportivi professionisti impegnati in prestazioni atletiche una revisione delle aliquote che, invece di essere riferite ad ogni anno lavorativo, siano connesse ad un periodo prevedibile di durata media della carriera con un ammontare variabile e graduato a seconda del momento rispetto al quale l'imposizione fiscale è effettuata (inizio, metà o fine carriera). Tale riforma, peraltro, andrebbe inserita nel contesto di una più generale modifica della disciplina tributaria prevista per altre professioni dalle caratteristiche simili (ad esempio, lavoratori dello spettacolo) e va quindi demandata ad altro intervento legislativo.

Infine, per ragioni di coordinamento tra vecchia e nuova legge (trattandosi di una riforma solo parziale) si è prevista l'abrogazione degli articoli da 1 a 9 della legge n. 91, specificando che, per tutto quanto non previsto dalla legge di riforma, rimane in vigore la disciplina previgente (articolo 12).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Attività sportiva)

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

Art. 2.

(Professionismo sportivo)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici e chiunque eserciti l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e consegua la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

Art. 3.

(Prestazione sportiva)

1. La prestazione sportiva a titolo oneroso dei professionisti sportivi è regolamentata esclusivamente dalle norme della presente legge e, in quanto non derogati espressamente da quest'ultima, dagli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile, nel rispetto delle disposizioni tecniche, organizzative e disciplinari stabilite dall'ordinamento sportivo.

2. Le prestazioni sportive che si concretino in una prestazione di opere continuativa e coordinata, prevalentemente personale, sono

soggette alle disposizioni del titolo IV, capo I, del libro secondo del codice di procedura civile e, in quanto non espressamente derogate dalla presente legge, alle norme applicabili ai rapporti di lavoro con le suddette caratteristiche.

Art. 4.

(Disciplina del lavoro sportivo)

1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.

2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

3. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle tipo.

4. Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

5. Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.

6. Il contratto non può contenere clausole limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

7. Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito dai rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione di una indennità di fine carriera al termine dell'attività sportiva, la cui

disciplina è stabilita mediante accordi tra la federazione sportiva nazionale ed i rappresentanti delle categorie interessate.

8. L'indennità di cui al comma 7 assorbe ogni trattamento di fine rapporto o di fine carriera esistente e comunque configurato.

Art. 5.

(Cessione del contratto)

1. Il contratto di cui all'articolo 4 può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto.

2. È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità stabilite dalle federazioni sportive nazionali.

3. L'esercizio di qualsiasi forma di intermediazione o di rappresentanza assunta a titolo oneroso per la stipulazione o la cessazione dei contratti riguardanti lo sportivo professionista viene consentito solo ove esso risulti espressamente disciplinato dalle federazioni sportive nazionali, che determineranno la relativa sanzione a carico degli inadempienti per ogni violazione in materia.

Art. 6.

(Cessazione del contratto)

1. Il contratto previsto dall'articolo 4 può cessare per mutuo consenso, per scadenza del termine risolutivo di cui all'articolo 5 e, prima della scadenza del termine o, in mancanza, con effetto immediato, per una giusta causa che non consenta la prosecuzione del rapporto.

2. In assenza di giusta causa addebitabile alla società, il contraente, che recede dal contratto prima della scadenza del termine o, in mancanza di un termine risolutivo, con effetto immediato, è tenuto a corrispondere all'altro contraente un'indennità determinata secondo i criteri stabiliti dall'accordo stipulato tra la federazione sportiva nazionale e i rappresentanti della categoria interessata.

Art. 7.

(Indennità di preparazione e promozione)

1. Alla società o associazione sportiva, che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti e alle caratteristiche dei singoli.

2. Nel caso di un primo contratto professionistico con società o associazione diversa da quella che, in virtù di un tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento tecnico dell'atleta, quest'ultima ha diritto al versamento, da parte della società o associazione sportiva stipulante il nuovo contratto, di una indennità di preparazione e promozione dell'atleta professionista, da determinarsi secondo i criteri fissati dalla stessa federazione in relazione alla natura ed alle esigenze dei singoli sport.

3. L'indennità di preparazione e di promozione dovrà essere reinvestita, anche dalle società o associazioni che svolgono attività dilettantistiche, nel perseguimento di fini sportivi.

Art. 8.

(Tutela sanitaria)

1. L'attività sportiva professionistica è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

2. Le norme di cui al comma 2 devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicità almeno semestrale.

3. In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli accertamenti clinici

e diagnostici che sono fissati con decreto del Ministro della sanità.

4. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita, a cura della società sportiva o, per gli atleti che non svolgono le prestazioni a favore di società sportive, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la federazione sportiva nazionale.

5. Gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda per gli atleti professionisti gravano sulla società sportiva. Per gli atleti che non svolgono prestazioni a favore di società sportive, detti oneri sono a carico degli atleti stessi.

6. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole federazioni allo svolgimento dell'attività degli sportivi professionisti.

7. Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.

8. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 9.

(Assicurazione contro i rischi)

1. Le società sportive devono stipulare una polizza individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio della morte e contro gli infortuni che possano pregiudicare il proseguimento dell'attività sportiva professionistica, nei limiti assicurativi stabiliti, in relazione all'età e al contenuto patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 10.

(Trattamento pensionistico)

1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e

gli allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo del compenso mensile degli sportivi professionisti è determinato convenzionalmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le federazioni sportive nazionali.

3. I contributi sono interamente a carico degli assicurati.

4. Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti degli sportivi professionisti previsti dal presente articolo designati dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo su proposta del presidente del CONI.

5. Ai fini della determinazione del diritto alla pensione e della misura di essa, gli sportivi professionisti di cui al presente articolo possono riscattare, a domanda, i periodi di attività svolta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

6. Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale istituito con la legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di età per gli uomini e del quarantaseiesimo anno di età per le donne, quando risultino versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.

7. La contribuzione di cui al comma 6 deve risultare versata per lavoro svolto con la qualifica di sportivo professionista.

Art. 11.

(Modifica alla legge 23 marzo 1981, n. 91)

1. All'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le federazioni sportive nazionali, quando non ricorrono le condizioni per la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata, possono autorizzare la stipulazione di contratti tra sportivi professionisti ed altri soggetti, ivi comprese le associazioni non riconosciute o altri tipi di società previsti dal codice civile e da leggi speciali.

Il CONI determina i casi in cui le federazioni sportive nazionali possono autorizzare la stipulazione di contratti tra sportivi professionisti e gli altri soggetti previsti dal comma precedente diversi da società per azioni e società a responsabilità limitata.

A tali rapporti si applicano le norme della presente legge in quanto compatibili. Le disposizioni dei successivi articoli 12, 13 e 14 si applicano, se compatibili, anche alle associazioni non riconosciute o agli altri tipi di società previsti dal precedente comma».

Art. 12.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge rimane in vigore la disciplina contenuta nella legge 23 marzo 1981, n. 91.